

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Dott. Simone Antonio Castelnuovo n. 6291 del 23 marzo 2018

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio Castelnuovo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2016 promossa da:

**SOCIETÀ UTILIZZATRICE**

*OPPONENTE*

**contro**

**SOCIETÀ DI LEASING**

*OPPOSTO*

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. omissis del 21 giugno 2016

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato SOCIETÀ UTILIZZATRICE, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione al provvedimento monitorio n. *omissis* emesso dal Tribunale di Roma il 21 giugno 2016, con il quale era ingiunto il pagamento dell'importo di € 31.830,96 oltre interessi convenzionali come richiesti oltre spese ed accessori per il mancato pagamento dei crediti derivanti dal furto del mezzo escavatore cingolato.

A motivi dell'opposizione parte opponente deduceva la completa soddisfazione del credito ingiunto, l'applicazione di tassi usurari al contratto di leasing.

L'opposta SOCIETÀ DI LEASING e per essa SOCIETÀ DI GESTIONE CREDITI Spa quale mandataria si costituiva in giudizio depositando in cancelleria comparsa di risposta chiedendo la reiezione dell'opposizione.

Istruita la causa, concessa la provvisoria esecuzione, la causa veniva rinviata all'udienza del 23 marzo 2018 per la lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Letti gli atti

L'opposizione va respinta.

Rilevato che le deduzioni di parte opponente non sono state sufficientemente supportate da idonea documentazione e che pertanto sono rimaste genericamente formulate tanto per la dedotta non debenza delle somma quanto per l'usurarietà dei tassi applicati in corso di *leasing*.

Per quanto riguarda la usurarietà degli interessi applicati ai rapporti, l'eccezione necessitava di essere supportata con la produzione in giudizio dei decreti ministeriali trimestrali di rilevazione dei TEGM, che consentono di risalire al così detto "*tasso soglia*" per tutto il periodo di vigenza dei rapporti.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Dott. Simone Antonio Castelnuovo n. 6291 del 23 marzo 2018*

Come noto i decreti ministeriali sono atti amministrativi, seppur di alta amministrazione, per i quali non è applicabile il principio “Jura novit curia” di cui all’art. 113 cpc, per cui è onere di chi voglia avvalersene produrli in giudizio. ( da ultimo Cass. 14 aprile 2016 n. 7374; Cass Sez. Unite 29 aprile 2009 n. 9941 e Cass 26 giugno 2001 n. 8742).

Considerato che parte opposta ha documentalmente provato la domanda in merito alla debenza della somma ingiunta, ne consegue che l’opposizione va respinta; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

### **P Q M**

Il Tribunale di Roma pronunciando sull’opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n.15019 del 21 giugno 2016, disattesa ogni altra istanza così provvede:

- 1) Respinge l’opposizione;
- 2) Condanna SOCIETÀ UTILIZZATRICE, in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese sostenute da SOCIETÀ DI LEASING e per essa SOCIETÀ DI GESTIONE CREDITI quale mandataria per il presente giudizio, che liquida in € 5,500,00, oltre di spese generali, oltre IVA e CAP come per legge.

Roma il 23 marzo 2018

Il Giudice in funzione di GOT

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS